PROTOCOLLO DI INTESA

Tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province Autonome, in attuazione dell'art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

PREMESSA

Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009 con il quale l'Onorevole Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 con il quale al Ministro On. Michela Vittoria Brambilla sono state delegate nuove funzioni in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009 inerente l'organizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007);

Visto in particolare l'art. 1, comma 1228, della citata legge 296 del 2006, modificato dall'art. 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che, per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, prevede per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'autorizzazione di una spesa di 48 milioni di euro annui;

Considerato che in base alla Tabella C art. 3, comma 151, Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) sono stati apportati tagli lineari sul capitolo 989 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Centro di responsabilità n. 17 "Sviluppo e competitività del turismo";

Considerato che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2009, tutte le riduzioni spettanti al suddetto Centro di responsabilità n. 17 sono state imputate sullo stesso capitolo 989;

Considerato che a seguito delle sopra citate riduzioni la dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali inerenti il suddetto art. 1, comma 1228, Legge 296 del 2006, ammonta a Euro 118.065.054;

Acquisita nella seduta del 29/04/2010, con osservazioni integralmente recepite nel presente protocollo di intesa, l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per gli anni 2007, 2008 e 2009 attraverso un unico Protocollo di intesa da concludersi esclusivamente tra Governo e Regioni e Province Autonome;

Tanto premesso, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottano il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1. Finalità e oggetto degli investimenti.

1. Il presente protocollo disciplina la gestione delle risorse finanziarie assegnate per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ai sensi dell'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

2. Gli interventi di cui al presente protocollo sono finalizzati allo sviluppo del settore del turismo ed al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo, gli interventi dovranno concernere la realizzazione, attraverso la conclusione di appositi Accordi di Programma con le Regioni territorialmente interessate, di progetti in favore di:

- turismo congressuale e fieristico;
- turismo e natura;
- turismo religioso, valorizzando in particolare le radici storiche e cristiane;

- turismo sociale con particolare riferimento ai circuiti di turismo accessibile o sociale, comprendenti località di mare, montagna e laghi;
- turismo culturale, città d'arte e patrimonio diffuso, valorizzando il patrimonio artistico e storico del paese attraverso nuovi itinerari che tocchino località che non hanno ancora conosciuto uno sviluppo maturo del turismo culturale;
- turismo balneare e montano, nonché di laghi e fiumi con particolare riferimento alle realtà minori;
- turismo della salute e benessere;
- sviluppo di servizi turistici nel Mezzogiorno e nelle aree depresse o colpite da eventi calamitosi;
- sviluppo del potenziale turistico ancora parzialmente inespresso, con particolare riferimento all'offerta di itinerari di turismo enogastronomico, turismo sportivo e golf, turismo legato allo shopping ed al lusso delle grandi città, turismo giovanile, turismo delle famiglie;
- realizzazione di nuovi porti turistici e progetti di servizio alle strutture turistiche portuali;
- realizzazione di circuiti ed itinerari di offerta turistica alla quale possono accedere anche turisti con il proprio animale domestico al seguito.

5. La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali ammonta a 118.065.054 Euro.

Art. 2. Condizione di ammissibilità e progetti urgenti

1. I progetti, per essere ammessi a finanziamento, dovranno rivestire il carattere di eccellenza di cui all'art. 3, fatta eccezione per la somma di € 1.000.000, destinata in via immediata e diretta alla Regione Abruzzo per promozione e recupero dell'immagine dopo il sisma del 6 Aprile.

Articolo 3. Criteri di eccellenza.

1. Costituisce elemento sostanziale ai fini del riconoscimento dell'eccellenza dei progetti, la presenza di almeno 3 dei seguenti criteri:

- carattere e qualità dei processi innovativi dell'offerta turistica, con particolare riferimento alle metodologie di progettazione e attuazione;
- ambito interregionale della proposta progettuale;
- sostenibilità ambientale e capacità di impatto sociale degli interventi;
- capacità di utilizzare le nuove tecnologie;

- impatto sull'attrazione dei flussi turistici dall'estero, in particolare dai nuovi mercati di provenienza della domanda turistica, e sulla destagionalizzazione;
- stretta interrelazione geografica e funzionale con reti infrastrutturali e di trasporto;
- nel caso di progetti che non esauriscano la loro finalità in un'unica soluzione, la capacità di prosecuzione in autofinanziamento dell'iniziativa al termine del periodo assistito da contributo statale;
- progetti a valenza pluriennale;

Art. 4. Attuazione degli interventi

1. Al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è assegnata una quota dell'1,5 % della disponibilità finanziaria di cui all'art. 1, comma 5 del presente Protocollo, per le finalità di supporto e assistenza tecnica delle azioni di monitoraggio e di promozione dei progetti beneficiari del cofinanziamento. E' altresì assegnata alla Regione Abruzzo, in qualità di Regione Capofila, in nome e per conto di tutte le Regioni e Province Autonome, una quota dello 0,3% della disponibilità finanziaria di cui all'art. 1, comma 5 del presente Protocollo, per le finalità di supporto e assistenza tecnica, iniziative di studio e ricerca volte alla presentazione dei progetti.

2. Al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è assegnata la somma di 17.000.000 di euro per iniziative e progetti, nell'ambito delle finalità di cui al presente Protocollo, da definirsi di intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

3. Al fine di assicurare l'equa distribuzione sul territorio delle risorse, fatte salve le quote di cui all'art. 2 ed ai commi 1 e 2 del presente articolo, la disponibilità massima attribuibile complessivamente a ciascuna Regione e Provincia Autonoma nella partecipazione alla realizzazione degli interventi di cui al presente protocollo di intesa è determinata a valere sulle risorse annualmente disponibili ai sensi della tabella di cui all'art. 2, comma 2 del DPR 24 luglio 2007 n. 158. sino ad esaurimento delle risorse stesse.

Art. 5. Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti sono presentati, recependo anche iniziative di enti locali e/o di altri soggetti pubblici e privati che abbiano le caratteristiche ed i requisiti progettuali previsti nel presente protocollo, successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuno per il tramite delle Regioni e Province Autonome al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

2. Le domande riferite ai progetti interregionali, sottoscritte dalle Regioni e dalle Province Autonome proponenti, sono presentate, recependo anche iniziative di enti locali e/o di altri soggetti pubblici e privati che abbiano le caratteristiche ed i requisiti progettuali previsti nel presente protocollo, successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo, per il tramite delle Regioni e Province Autonome a cura di una delle Regioni e delle Province Autonome firmatarie, definita capofila, al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

3. I progetti saranno finanziati attraverso Accordi di Programma sottoscritti dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con le Regioni territorialmente interessate e possono prevedere la partecipazione degli enti locali ovvero di altri soggetti pubblici e privati in qualità di partner, a regia regionale.

Art. 6. Commissione paritetica di valutazione e sue funzioni

1. E' costituita una Commissione di Valutazione paritetica, composta da tre rappresentanti del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e tre rappresentati delle Regioni e Province Autonome. La Commissione è altresì presieduta dal Ministro per il turismo o da un suo delegato, per un totale complessivo di sette componenti. La Commissione opera a titolo gratuito. Eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza, nell'ambito degli stanziamenti allo scopo finalizzati a legislazione vigente.

2. La Commissione si pronuncia, sulla scorta della valutazione degli elementi e dei criteri di eccellenza di cui al presente Protocollo, entro i successivi 45 giorni dalla presentazione del progetto.

3. Nel caso in cui la Commissione ritenga che la domanda presentata necessiti di ulteriore istruttoria, assegna un termine per la produzione di nuovi atti e/o documenti integrativi, che possono comportare anche una eventuale rimodulazione dell'intervento.

4. Nel caso in cui decorsi dieci mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, la Regione non presenti la domanda ovvero non produca quanto previsto dal comma precedente, ovvero i progetti presentati non vengano ritenuti idonei, le risorse residue potranno essere destinate a favore di ulteriori progetti presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome, senza il limite di cui al comma 3 dell'art. 4, esaminati nell'ordine di ricevimento.

5. E' condizione di ammissibilità che il progetto preveda un piano finanziario non inferiore a 1,5 milioni di Euro e non superiore a dieci milioni di Euro. È possibile chiedere il finanziamento di

iniziative progettuali facenti parte di progetti di maggiore entità finanziaria rispetto a quanto stabilito nel presente Protocollo di intesa.

6. All'esito della positiva valutazione dei progetti, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziarli attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, adottando il decreto di assegnazione delle risorse.

Art. 7. Contenuti dei progetti

1. Ciascun progetto individua i contenuti e le articolazioni delle attività e definisce compiutamente i seguenti elementi, che devono essere indicati nella domanda di finanziamento:

- soggetti presentatori;
- contenuti e obiettivi del progetto, sia a livello generale che a carattere specifico per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, nel caso di progetti interregionali;
- ambiti territoriali entro cui sono previsti gli interventi e nei quali si prevedono effetti indotti;
- tipologia degli interventi ricompresi nel progetto, connessione agli obiettivi del progetto stesso ed alle finalità turistiche e livello di progettazione esistente delle eventuali opere infrastrutturali (preliminare, definitivo, esecutivo);
- piano finanziario con evidenziazione delle quote di finanziamento di Regioni e Province Autonome;
- programma delle azioni previste;
- modalità e strumenti previsti per la prosecuzione delle politiche di valorizzazione turistica dell'area interessata dal progetto nelle fasi successive alla sua realizzazione;
- esplicitazione di eventuali interventi suppletivi organici ai progetti;
- scheda riassuntiva degli investimenti con l'indicazione delle specifiche destinazioni dei contributi.

Art. 8. Interventi ammissibili

1. Possono essere ammessi a finanziamento, nella misura del 90 per cento della spesa a carico del Dipartimento, progetti relativi a:

- realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali direttamente correlate e funzionali alle proposte di intervento relative alle tematiche di cui al presente Protocollo nonché interventi volti alla creazione di servizi, con esclusione comunque della manutenzione ordinaria;

- investimenti rivolti alla realizzazione di strutture ovvero alla riqualificazione di quelle esistenti ed all'acquisizione di impianti, attrezzature, arredi per l'erogazione di servizi turistici;
- attività di commercializzazione e di promozione integrata finalizzate allo sviluppo e alla promozione del sistema turistico nazionale così come individuato per circuiti turistici di eccellenza;
- spese per lo sviluppo e la promozione attraverso le nuove tecnologie, i progetti ad impatto mediatico, quali pubblicazioni o audiovisivi e quindi lo strumento televisivo in generale, comprensive delle spese di realizzazione e primo avviamento dei progetti, dell'offerta turistica Italiana e del sistema Italia, in particolare sui nuovi mercati di provenienza della domanda turistica;
- programmi di adeguamento e sviluppo degli standard qualitativi, organizzativi, gestionali e commerciali, interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali;

2. Il restante 10 per cento della spesa resta a carico delle Regioni e delle Province Autonome promotrici dei progetti di eccellenza, a titolo di cofinanziamento.

3. Nell'ambito della spesa complessiva di ogni progetto sono ammissibili fino al massimo del 4 per cento le voci relative ai contratti di consulenza e assistenza tecnica.

Art. 9. Durata dei progetti

1. I progetti sono avviati entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma e si concludono entro i 36 mesi successivi. Ai fini di una corretta gestione delle risorse, ciascuna Regione e Provincia Autonoma invia comunicazione al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sia dell'inizio dei lavori che della conclusione degli stessi, in entrambi i casi in modo analitico per ciascun progetto.

2. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a fornire al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo dati e informazioni con cadenze strutturate in ordine allo stato di avanzamento dei progetti, che verranno definite nell'ambito dei singoli Accordi di Programma Quadro. In sede di Accordo di Programma Quadro sono altresì definite revoca integrale o parziale del decreto di assegnazione delle risorse con la conseguente determinazione della restituzione integrale o parziale dei finanziamenti erogati.

3. Le eventuali varianti sostanziali, con esclusione comunque di oneri aggiuntivi per lo Stato, devono attenere alle finalità della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del presente protocollo di intesa, devono essere concordate fra le Regioni e le Province Autonome del progetto e devono essere comunicate al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Eventuali proroghe del termine dei lavori, purché non comportino oneri aggiuntivi per lo Stato e quando ricadano all'interno dei progetti oggetto di cofinanziamento statale, devono essere approvate dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Art. 10. Modalità di erogazione

1. Previa richiesta di ciascuna Regione e Provincia Autonoma interessata, per ciascun progetto il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede:

- al trasferimento del 40 per cento a titolo di anticipazione contestualmente all'adozione del decreto di assegnazione delle risorse;
- al trasferimento del 50 per cento per successivi stati di avanzamento da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo secondo le modalità che verranno definite dalla Commissione paritetica di cui all'art. 6;
- al trasferimento del residuo 10 per cento successivamente alla data di positiva ultimazione dei lavori, da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

2. Con riferimento all'art. 2, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede al trasferimento immediato dell'intera somma di € 1.000.000,00 alla Regione Abruzzo per favorire il recupero della immagine della predetta Regione dopo il sisma.

Art. 11. Clausola di salvaguardia

1. Le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente Protocollo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Roma, 24 GIU. 2010

Il Ministro per il Turismo
On. Michela Vittoria Brambilla

Il Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome
Vasco Errani